

Domande telematiche dal 20/10 al 15/4

Il decreto attuativo prevede che le domande per l'ammissione ai contributi dovranno essere presentate a partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il 15 aprile 2017, esclusivamente in via telematica e sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente. Le modalità specifiche per la procedura saranno pubblicate dal 10 ottobre 2016 sul sito internet del Ministero infrastrutture e trasporti nella sezione «autotrasporto» - «contributi e incentivi». Ogni impresa, anche se associata a un consorzio o a una cooperativa, potrà presentare una sola domanda di contributo.

Le operazioni di investimenti saranno finanziabili esclusivamente se avviate successivamente al 15 settembre 2016, data di pubblicazione del decreto in *G.U.* Il termine ultimo per inviare la domanda è fissato al 15 aprile 2017. In caso di richieste superiori alle disponibilità, sarà applicata una riduzione proporzionale tra tutte le domande ammissibili; questo significa che la procedura non è a sportello e che non si tratta di un click-day, ma che verranno invece soddisfatte tutte le domande presentate che risulteranno ammissibili, salvo ridurre l'importo spettante.

I dati da trasmettere per ottenere il contributo. Per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, i richiedenti hanno l'obbligo di fornire l'indicazione del numero di targa e la documentazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243. Per la radiazione per rottamazione, l'aspirante al beneficio dovrà comunicare il numero di targa

del/dei veicoli radiati. In caso di radiazione per esportazione l'aspirante al beneficio dovrà produrre una stampa della notifica di esportazione con esito «uscita conclusa» ottenuta consultando l'apposito link «tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)», o in alternativa mediante produzione di idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell'Unione Europea.

Per l'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario, i richiedenti devono fornire l'indicazione del numero di targa, l'attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi e in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, o per il trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, nonché la documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi innovativi richiesti dalla normativa.

Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e un rimorchio o semirimorchio portacasse gli aspiranti ai benefici devono invece produrre il contratto, o ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del dm n. 243/2016, da cui risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili e un semirimorchio per ogni gruppo; attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.